

ASSOCIAZIONE "LABORATORIO DI DIAGNOSTICA PER I BENI CULTURALI"

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI E/O DI COLLABORAZIONE AUTONOMA

(Approvato dal Comitato Direttivo dell'Associazione "Laboratorio di Diagnostica per i Beni Culturali" in data 18.02.2008 e pubblicato sul sito istituzionale del medesimo Laboratorio il 19.05.2009).

ART. 1

Contenuto del Regolamento e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento è emanato dal Comitato Direttivo dell'Associazione "Laboratorio di Diagnostica per i beni culturali" con sede legale in Spoleto (PG) presso la Rocca Albornoziata, Piazza Campello n. 2 (nel seguito semplicemente «Laboratorio») per disciplinare i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi individuali di collaborazione autonoma, di natura occasionale o coordinata e continuativa, che si applicano a tutte le tipologie di prestazioni, in conformità a quanto previsto dall'art. 7 comma 6 e seguenti del d.lgs. n. 165/2001 e s.m. e i.
2. Rientrano in tale disciplina tutti gli incarichi conferiti a persone fisiche o giuridiche con riferimento alle ipotesi individuate dagli articoli 2222 e 2230 del codice civile.
3. Sono escluse dalla disciplina del presente Regolamento:
 - a. gli incarichi ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione, nonché degli organismi operanti per le finalità di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 17.5.1999, n. 144;
 - b. i servizi di architettura ed ingegneria di cui agli articoli 90 e 91 del D.lgs. n. 163/2006 e s.m. e i., nonché in generale l'appalto di lavori, di beni o di servizi di cui al medesimo D.lgs. n. 163/06 e s.m. e i.
 - c. prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge o per statuto, qualora non vi siano uffici o strutture a ciò deputati;
 - d. la rappresentanza in giudizio ed il patrocinio del Laboratorio;
 - e. gli appalti e le "esternalizzazioni" di servizi, necessari per raggiungere gli scopi dell'amministrazione.

ART. 2

Definizioni

1. Ai fini della disciplina recata dal presente Regolamento vengono definiti contratti di collaborazione coordinata e continuativa (Co.Co.Co.) i rapporti di collaborazione, sistematica e non occasionale, che si concretizzano in prestazioni d'opera intellettuale rese con continuità e sotto il coordinamento del committente Laboratorio, ma senza vincolo di subordinazione, conferite ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 e seguenti e degli artt. 2229 e seguenti del Codice Civile, nonché dell'art. 409 del Codice di procedura civile.
2. Vengono definiti contratti di prestazione occasionale i rapporti di collaborazione che si concretizzano in prestazioni d'opera intellettuale rese senza vincolo di subordinazione e senza coordinamento con l'attività del committente, conferite ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 e seguenti e degli artt. 2229 e seguenti del Codice Civile, in cui l'incarico genera obbligazioni che si esauriscono con il compimento di un'attività occasionale e tendenzialmente destinata a non ripetersi, ancorché prolungata nel tempo.
3. In particolare, vengono definiti contratti di prestazione professionale quelli aventi ad oggetto la fornitura di un'opera professionale da parte di soggetto iscritto ad albo o elenco professionale ovvero che svolga per professione abituale attività di lavoro autonomo e che sia titolare di partita IVA.

4. Riguardo all'oggetto, si distinguono gli incarichi di studio per i quali si richiede sempre la consegna di una relazione scritta finale nella quale il prestatore d'opera illustra i risultati dello studio e le eventuali soluzioni proposte, gli incarichi di ricerca che presuppongono la preventiva definizione di un programma da parte del Laboratorio e gli incarichi di consulenza che si sostanziano in un parere espresso da un esperto esterno.

ART. 3

Presupposti di legittimità per l'affidamento degli incarichi di collaborazione autonoma

1. Il Laboratorio può conferire incarichi di collaborazione autonoma (vale a dire, incarichi di collaborazione ad alto contenuto professionale e incarichi di studio, ricerca e consulenza), con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, per esigenze cui non può far fronte con il personale in servizio, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:
 - a) l'incarico sia finalizzato al conseguimento da parte del Laboratorio degli scopi statutari e degli obiettivi dei programmi e dei progetti di attività, nonché dei particolari obiettivi previsti da deleghe, convenzioni o contratti stipulati con enti e organismi pubblici o quando sia impossibile provvedere altrimenti ad esigenze eccezionali e impreviste, di natura transitoria;
 - b) l'oggetto della prestazione corrisponda alle competenze attribuite al Laboratorio dal relativo ordinamento con riferimento ad obiettivi e progetti specifici e determinati e risulti coerente con le esigenze di funzionalità del Laboratorio;
 - c) la prestazione abbia natura temporanea e altamente qualificata e siano preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione; compenso che deve essere strettamente correlato alla professionalità richiesta;
 - d) il Laboratorio abbia preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno.
2. I soggetti incaricati ai sensi del presente regolamento devono essere in possesso dei requisiti culturali e professionali di cui all'art. 7 comma 6 del d.lgs. n. 165/2001, come modificato dall'art. 46 del decreto legge n. 112/2008, convertito nella legge 133/08, ossia della c.d. "particolare e comprovata specializzazione anche universitaria".

Con la locuzione "particolare e comprovata specializzazione anche universitaria" si intende il possesso di conoscenze specialistiche equiparabile a quello che si otterrebbe con un percorso formativo di tipo universitario basato, peraltro, su conoscenze specifiche inerenti il tipo di attività professionale oggetto dell'incarico.

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

Inoltre la specializzazione richiesta per essere "comprovata" deve essere oggetto di accertamento in concreto condotto sull'esame di documentati curricula.
3. Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il responsabile che ha stipulato i contratti.
4. Il mero possesso formale di titoli non sempre è necessario o sufficiente a comprovare l'acquisizione delle richieste capacità professionali.
5. I presupposti che legittimano il ricorso alla collaborazione devono trovare adeguata indicazione nel provvedimento di incarico.

ART. 4

Affidamento

1. Gli incarichi di collaborazione autonoma vengono conferiti, a seguito di apposita procedura comparativa, dal legale rappresentante del Laboratorio dietro determinazione del Comitato Direttivo, previa verifica dei presupposti di cui all'art. 3 (tra cui l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno) e nel rispetto dei limiti di spesa eventualmente stabiliti dalla legge. Sono escluse dall'applicazione delle norme sui limiti di spesa le collaborazioni individuate dall'articolo 1, comma 188, della legge n. 266 del 2005, relative a progetti di ricerca e innovazione.

ART. 5
Individuazione delle professionalità

1. Il legale rappresentante del Laboratorio o il Comitato Direttivo predisponde un apposito avviso nel quale sono evidenziati i seguenti elementi:
 - a. definizione circostanziata dell'oggetto dell'incarico, eventualmente con il riferimento espresso ai piani e programmi relativi all'attività istituzionale del Laboratorio;
 - b. gli specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione;
 - c. durata dell'incarico;
 - d. luogo dell'incarico e modalità di realizzazione del medesimo (livello di coordinazione);
 - e. compenso per la prestazione e tutte le informazioni correlate quali la tipologia e la periodicità del pagamento, il trattamento fiscale e previdenziale da applicare, eventuali sospensioni della prestazione;
 - f. indicazione del responsabile del procedimento.
2. Nel medesimo avviso è individuato un termine per la presentazione dei curricula e delle relative offerte ed un termine entro il quale sarà resa nota la conclusione della procedura, nonché i criteri attraverso i quali avviene la comparazione e ogni altra notizia o prescrizione ritenuta utile.
3. L'avviso di selezione verrà pubblicato, di volta in volta, sul sito istituzionale del Laboratorio e vi permarrà per almeno 10 (dieci) giorni consecutivi, anche non lavorativi.
4. In ogni caso per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico occorre:
 - a. essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea;
 - b. godere dei diritti civili e politici;
 - c. non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
 - d. essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
 - e. essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione universitaria strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta.

ART. 6
Procedura comparativa

1. Il legale rappresentante del Laboratorio o il Comitato Direttivo, ovvero una apposita commissione nominata dal medesimo Comitato Direttivo, procede alla valutazione dei candidature in base ai criteri stabiliti di volta in volta negli Avvisi pubblici, anche in conformità a quanto stabilito nei commi seguenti.
2. Ad ogni singolo curriculum viene attribuito un punteggio che valuti i seguenti elementi:
 - a. qualificazione professionale;
 - b. esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento e grado di conoscenza delle normative di settore;
 - c. ulteriori elementi legati alla specificità dell'incarico.
3. Il Laboratorio potrà prevedere colloqui, esami, prove specifiche, nonché la presentazione di progetti e proposte in relazione al contenuto e alle finalità della collaborazione.
4. Per le esigenze di flessibilità e celerità riguardanti incarichi di assistenza legale e tecnica il Laboratorio potrà predisporre, sulla base di appositi avvisi, liste aperte di personale altamente qualificato in possesso di determinati requisiti da cui attingere nel rispetto dei principi previsti in materia di collaborazioni esterne dall'ordinamento.

ART. 7
Esclusioni dal ricorso alla procedura comparativa

1. L'esclusione dal ricorso alle procedure comparative e dagli obblighi di pubblicità è consentito solo in circostanze particolari, quali:

- a. l'unicità della prestazione sotto il profilo soggettivo;
 - b. l'assoluta urgenza;
 - c. collaborazioni meramente occasionali che si esauriscono in una sola azione o prestazione, caratterizzata da un rapporto "intuitu personae" che consente il raggiungimento del fine, e che comportano, per loro stessa natura, una spesa equiparabile ad un rimborso spese, quali ad esempio la partecipazione a convegni e seminari, la singola docenza, la traduzione di pubblicazioni e simili, sul presupposto che il compenso sia di modica entità, sebbene congruo a remunerare la prestazione resa; comprese quelle collaborazioni occasionali rientranti nelle fattispecie indicate al comma 6 dell'articolo 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001.
2. Qualora la procedura comparativa, non abbia avuto luogo è richiesta la verifica dell'alta specializzazione, comprovata da elementi oggettivi e da congruenti motivazioni.

ART. 8

Durata del contratto e determinazione del compenso

1. Non è ammesso il rinnovo del contratto di collaborazione autonoma. Il Laboratorio può prorogare, ove ravvisi un motivato interesse, la durata del contratto solo al fine di completare i progetti e/o l'attività avviati e per ritardi non imputabili al collaboratore. E' possibile, inoltre, senza necessità di esperire procedura comparativa, affidare attività complementari non separabili dall'incarico principale senza recare pregiudizio allo svolgimento di quest'ultimo.
2. Il Comitato Direttivo provvede alla determinazione del compenso che deve essere stabilito in funzione dell'attività oggetto dell'incarico, della quantità e qualità dell'attività, dell'eventuale utilizzazione da parte del collaboratore di mezzi e strumenti propri, anche con riferimento ai valori di mercato. Deve comunque essere assicurata la proporzionalità con l'utilità conseguita dall'amministrazione.
3. La modalità di liquidazione del compenso viene determinata di volta in volta, in correlazione al tipo di collaborazione.

ART. 9

Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico

1. Il Comitato Direttivo verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo, mediante verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati.
2. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare di incarico ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il Comitato Direttivo può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero può risolvere il contratto per inadempienza.
3. Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti, il Comitato Direttivo può chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero, sulla base dell'esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.
4. Il Comitato Direttivo verifica l'assenza di oneri ulteriori, previdenziali, assicurativi e la richiesta di rimborsi spese diversi da quelli, eventualmente, già previsti e autorizzati.

ART. 10

Pubblicità degli incarichi

1. L'avviso di cui all'art. 5, l'esito della procedura comparativa di cui all'art. 6 e/o il provvedimento di affidamento dell'incarico di collaborazione autonoma di cui al presente Regolamento, con l'indicazione per ciascun incarico del soggetto incaricato, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, sono pubblicizzati sul sito istituzionale del Laboratorio. In assenza della pubblicazione sul sito la liquidazione del corrispettivo costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del dirigente preposto.

ART. 11

Controlli dell'organo di revisione e della Corte dei Conti

1. Gli atti di spesa per gli incarichi di cui al presente Regolamento sono sottoposti al preventivo controllo dell'Organo di revisione interno. Quelli di importo superiore a 5.000 euro (Iva esclusa) sono sottoposti altresì al controllo della Sezione Regionale della Corte dei Conti, secondo la modalità fissata dalla Sezione medesima.
2. Sono esclusi dai controlli di cui sopra i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e gli incarichi di cui all'art. 1 comma 3 del presente Regolamento.

ART. 12

Prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro e coperture assicurative

1. In applicazione delle norme in materia di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro, i Responsabili delle strutture in cui operano gli incaricati, sono tenuti ad informare questi ultimi sui rischi presenti nel luogo di lavoro e di vigilare sulla corretta applicazione delle misure di prevenzione e protezione dei rischi.
2. Il Laboratorio provvede alla copertura assicurativa per danni a terzi (R.C.T.) per tutte le persone non dipendenti di cui la stessa si avvale, in relazione alla propria attività, in forma continuativa, saltuaria od occasionale.
L'onere della copertura assicurativa infortuni ricade sui prestatori qualora non sia prevista da normativa di legge la copertura assicurativa obbligatoria infortuni presso Inail.
Il Laboratorio provvede, inoltre, alla copertura assicurativa prescritta per legge, a favore degli incaricati che utilizzino attrezzature informatiche o di laboratorio.

ART. 13

Norma transitoria

1. Sono fatti salvi gli incarichi oggetto del presente Regolamento già conferiti alla data di entrata in vigore dello stesso.
3. Per gli aspetti non direttamente previsti dal presente Regolamento si applica la normativa nazionale vigente, compresa quella fiscale, previdenziale e assicurativa.

ART. 14

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito istituzionale del Laboratorio.